



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2017
N.RF011
INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BONUS EDILI - AMMESSO IL BONIFICO CON L'ISTITUTO DI PAGAMENTO
RIFERIMENTI	Art. 16-bis Tuir; Art. 1 c. 344 -347 L. 296/2006; Art. 1 c. 2-3 L. 232/2016; RM 9/2017
CIRCOLARE DEL	23/01/2017

BONUS EDILI - MEZZI ALTERNATIVI DI PAGAMENTO AMMESSI

Con la **risoluzione 9/E del 20.01.2017**, l'Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso **un istituto di pagamento**:

- può beneficiare delle relative detrazioni d'imposta
- a condizione che l'istituto stesso rispetti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore in materia di:
 - ✓ applicazione e versamento della **ritenuta**
 - ✓ **certificazione e dichiarazione**
 - ✓ e di **trasmissione telematica dei dati relativi ai bonifici**.

Si premette che l'art. 1 c. 2 e 3 L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha disposto una serie di **proroghe, con modifiche**, delle detrazioni Irpef per le spese sostenute sugli immobili (v. RF 317/2016)

Tra l'altro, è stata prevista:

➔ la **proroga al 31/12/2017** con modifiche delle detrazioni previste per:

▪ lavori di recupero del patrimonio edilizio	50%
▪ interventi di riqualificazione energetica degli edifici (incluse schermature solari e impianti a biomassa)	65%
NEW Parti comuni: per gli interventi relativi a parti comuni di edifici condominiali , la detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31/12/2021	

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai fini della detrazione, i pagamenti vanno effettuati, alternativamente:

- ➔ mediante apposito **bonifico bancario / postale** (R.M. 55/E/2012), sul quale va indicato:
 - la causale del versamento (è quella utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
 - il codice fiscale del beneficiario della detrazione
 - il numero di partita Iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato



Nota: le stesse modalità vanno osservate per il pagamento delle **spese di trasporto e montaggio**.

- ➔ mediante **carte di credito o bancomat**; in tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul c/c.

Non è consentito il pagamento mediante assegni bancari, contanti o **altri mezzi di pagamento** (salvo nel caso del bonus mobili).

I DOCUMENTI DA CONSERVARE

- ricevuta del bonifico
- ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- documentazione di addebito sul conto corrente
- fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti

LA RITENUTA SUI BONIFICI

Come noto, l'art. 25 del DL.78/2010 ha previsto l'applicazione, a partire dal 1° Luglio 2010, di una ritenuta sui pagamenti effettuati con bonifico bancario/postale in relazione a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi sul patrimonio edilizio/risparmio energetico.

La legge di Stabilità 2015:

- ha **aumentato dal 4 all'8%** la misura della suddetta ritenuta d'acconto sui bonifici operata dalle banche / Poste.



Nota: la possibilità di fruire delle detrazioni è subordinata all'applicazione della ritenuta .

IL CASO

Domande poste all'Agenzia entrate:

1. gli **istituti di pagamento** possono garantire ai propri clienti la fruizione delle detrazioni delle spese per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico laddove gli stessi impieghino i servizi di bonifico connessi ad un conto di pagamento acceso presso un istituto di pagamento?
2. nel caso in cui un **istituto di pagamento** riceva un ordine di accredito di bonifico riportante nella causale il riferimento alle agevolazioni fiscali predette, lo stesso è obbligato a **effettuare la ritenuta** che la legge impone all'intermediario?

I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

In risposta al quesito posto, l'Amministrazione Finanziaria evidenzia che:

- la possibilità di eseguire bonifici è ammessa per operatori ulteriori rispetto a banche e Poste Italiane, quali gli **istituti di pagamento** ex D.lgs. 11/2010 (Lis Istituto di pagamento spa; Sisal group spa; ecc.)
- tali soggetti devono essere autorizzati dalla Banca d'Italia ed iscritti in un apposito albo (ex art. 114-septies del TUB) consultabile pubblicamente (v. http://www.servizidipagamento.eu/albi_IP.html)

Data la sostanziale equiparazione, ai fini della fruizione dei benefici fiscali, tra:

- banche/Poste Italiane S.p.A.
- e istituti di pagamento

l'utilizzo del bonifico quale modalità di pagamento che permette l'accesso alle detrazioni delle spese per:

- ✓ interventi di recupero edilizio
- ✓ e di risparmio energetico

va riconosciuto anche per i bonifici emessi dagli Istituti di pagamento.

Per fruire della detrazione, l'istituto di pagamento:

- deve procedere, ove necessario, all'applicazione della ritenuta dell'8%
- deve porre in essere gli adempimenti stabiliti dal Prov. Agenzia delle Entrate del 30/06/2010:

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010
- procedere al versamento della ritenuta operata secondo le ordinarie modalità (art. 17 D.lgs. 241/1997)
- trasmissione in via telematica dei dati riguardanti i bonifici previa adesione dell'Istituto di
- pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l'utilizzo della procedura TRIF
- inviare apposita certificazione al beneficiario attestante le ritenute operate e le somme erogate
- indicare nel Modello 770 i dati relativi al beneficiario nonché le somme accreditate e le ritenute effettuate

